

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 20 dicembre 2000.**

Aleffi, Acquarone, Angelini, Benvenuto, Biondi, Bono, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostilio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Aleffi, Acquarone, Benvenuto, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Castellani, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, Fassino, Ferrari, Giovanardi, Grimaldi, Ladu, Lamacchia, Landolfi, Lumia, Maccanico, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Schietroma, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 19 dicembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente

proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BOGHETTA: « Linee guida del Piano generale dei trasporti » (7503).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di una proposta di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

PROCACCI: « Disposizioni in materia di detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi » (già articoli 1, 2, 3, 5, 7 e 9 del testo unificato delle proposte di legge nn. 59-792-4694-5706-6591-7109 e 7116, e del disegno di legge n. 6583, approvato in sede referente dalla II Commissione Giustizia, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 30 novembre 2000) (59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116-ter) *Parere delle Commissioni I, IV, VI, XII e XIII.*

**Trasmissione dal Comitato parlamentare  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato.**

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data

19 dicembre 2000, ha trasmesso una relazione sul ruolo dei servizi di informazione e sicurezza nel caso Echelon, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 29 novembre 2000 (doc. XXXIV, n. 7).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 305).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 12 dicembre 2000, ha trasmesso la relazione di sintesi — per gli anni 1999 e 2000 — sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occasionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi (doc. XIII, n. 5-*sexies*).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001 (doc. XIII, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 2000.

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Rocca di Neto (Crotone), Siniscola (Nuoro) e Poggiardo (Lecce).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 4 dicembre 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 21 novembre 2000, concernente gli eventi alluvionali nella regione Piemonte.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S numero SGD 02/2000 relativo al completamento della definizione e dello sviluppo di un sistema di identificazione militare, compatibile con le esigenze del controllo del traffico aereo civile, già iniziato in un contesto di cooperazione internazionale quale programma NGIFF (New Generation Identification Friend or Foe — Identificazione Amico o Nemico di Nuova Generazione).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 gennaio 2001.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTE DI LEGGE: S. 941-1152-1432-1700 — SENATORI: FUMAGALLI CARULLI ED ALTRI; TERRACINI ED ALTRI; AVOGADRO ED ALTRI; MANIERI ED ALTRI: RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5978) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; MUSSOLINI, NAN; LABATE ED ALTRI; MANGIACAVALLO; ACQUARONE (68-1110-2248-3039-4105-6382)**

**(A.C. 5978 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.

2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

**(A.C. 5978 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo).*

1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito deno-

minato « Registro nazionale », già istituito e gestito dall'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

2. Il Registro nazionale coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.

3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il Registro nazionale dei donatori.

**(A.C. 5978 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

*(Registri regionali e interregionali. Associazione dei donatori volontari di midollo osseo).*

1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.

2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

**(A.C. 5978 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

*(Donazione di midollo osseo).*

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

**(A.C. 5978 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Diritti dei donatori).*

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a

permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;

b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'*équipe* medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 5.**

*(Diritti dei donatori)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Nel caso in cui il lavoratore dipendente debba assentarsi più di tre giorni lavorativi, il datore di lavoro, su richiesta, può farsi rimborsare gli oneri retributivi di cui al comma 2. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità per l'attuazione del presente comma e ad individuare le relative risorse.

**5. 1.** Cè, Dalla Rosa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Entro il 30 marzo 2001 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'estensione dei benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti dai precedenti commi 1 e 2 anche ai lavoratori autonomi.

**5. 2.** Cè, Dalla Rosa.

**(A.C. 5978 – sezione 6)**

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Spese e tariffe).*

1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3, nonché alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilità, sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attività di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

*(Spese e tariffe)*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della compatibilità aggiungere le seguenti: e comunque ad ogni tipo di accertamento diagnostico richiesto dal medico della struttura abilitata alla verifica dell'idoneità fisica alla donazione.*

**6. 1.** Conti.

**(A.C. 5978 – sezione 7)**

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

*(Importazione ed esportazione di midollo osseo).*

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

**(A.C. 5978 – sezione 8)**

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione

di cui all'articolo 9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.

2. L'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 2, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da im-

prese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Regolamento di attuazione)*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, individua i requisiti che le associazioni e le federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo, di cui all'articolo 3, comma 2, devono possedere per ottenere l'accreditamento in sede regionale.

##### 8. 1. Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 1, dopo le parole: modalità di utilizzazione e inserire le seguenti: , entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.*

##### 8. 2. La Commissione.

*(Approvato)*

*Al comma 2, sostituire le parole: da emanare entro sei mesi con le seguenti: che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento, da emanate entro tre mesi.*

##### 8. 3. La Commissione.

*(Approvato)*

**(A.C. 5978 – sezione 9)****ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

*(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo).*

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è nominata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti

3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti l'informazione sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonché dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è

definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 9.**

*(Commissione nazionale per i trapianti allogenici di sangue non consanguineo)*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**9. 3. Conti.****(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

**9. 1. Cè, Dalla Rosa.**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: , assicurando che le prestazioni erogate ai donatori e ai riceventi siano poste a carico delle amministrazioni di origine degli stessi,*

**9. 2. Cè, Dalla Rosa.**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: l'informazione aggiungere la seguente: tecnico-scientifica.*

**9. 4. Conti.****(Approvato)****(A.C. 5978 – sezione 10)****ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).*

1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,



n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ». È pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### EMENDAMENTI PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 10.

*(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2000, 2001 e 2002 con le seguenti: 2001, 2002 e 2003.*

##### 10. 1. Conti.

**(A.C. 5978 – sezione 11)**

#### ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 11.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2000, in lire 2.868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 11.

*Al comma 1, sostituire le parole : in lire 2. 868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: in lire 3.368 milioni per l'anno 2001 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2002.*

##### 11. 1. La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 5978 – sezione 12)**

#### ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 12.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 5978 – sezione 13)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a verificare le modalità attraverso le quali consentire anche ai lavoratori autonomi

l'accesso ai benefici ed alle agevolazioni riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

**9/5978/1.** Turci.

La Camera,

premessi che la proposta di legge n. 5978 riguardante le discipline del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto;

tenuto conto che le recenti scoperte scientifiche, in questo campo hanno fatto rilevare che le cellule staminali del sangue

del funicolo ombelicale, sono altrettanto valide, soprattutto per i bambini;

premessi che il futuro scientifico e chimico è senz'altro rappresentato da questa via semplice ed incrementa;

impegna il Governo

a sostenere ed incentivare le ricerche sia a livello nazionale che regionale, affinché si organizzino banche nazionali e regionali del sangue del funicolo ombelicale e fondi per le ricerche in questo campo.

**9/5878/2.** Palumbo.

*PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESÌ ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)*

**(A.C. 5003 — sezione 1)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Fondo di cofinanziamento dell'offerta  
turistica).*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui sopra. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la Conferenza unificata. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categorie interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 6.

*(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6 (*Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica*) — 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, attuare una politica nazionale del turismo e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 13. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6 — 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e per fare

fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal successivo articolo 12.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti, predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

**6. 1.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

**6. 2.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

**6. 3.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: sui mercati turistici internazionali.*

**6. 5.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

**6. 4.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

**(A.C. 5003 – sezione 2)**

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

CAPO II.

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 7.

*(Imprese turistiche  
e attività professionali).*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi

quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e le professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso ».

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

#### ART. 7.

*(Imprese turistiche e attività professionali).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono imprese turistiche le attività economiche organizzate per l'esercizio di

strutture ricettive, sia alberghiere che complementari, e di accoglienza, anche non convenzionale, nonché le attività economiche organizzate al fine della produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture concorrenti a definire il sistema di ricettività, sia alberghiero che complementare, e quello di accoglienza.

**7. 5.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

*Al comma 1, sostituire le parole da: economiche fino alla fine del comma, con le seguenti: organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di infrastrutture, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, e gli esercizi, compresi quelli di somministrazione, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, come individuati dalle linee guida.*

**7. 1.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

*Al comma 1, sopprimere la parola: , l'intermediazione.*

**7. 6.** Edo Rossi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: compresi quelli di somministrazione.*

**7. 7.** Edo Rossi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'effettuazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre necessaria l'iscrizione al REC, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.*

**7. 4.** Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

*Al comma 5 sopprimere le parole: e consulenza.*

**7. 8.** Edo Rossi.

**(Approvato).**